

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVI - N. 6 - Dicembre 2022/Gennaio 2023

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

16 DICEMBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- IMU: versamento

27 DICEMBRE martedì

- Intrastat: novembre 2022
- Acconto IVA 2022

31 DICEMBRE sabato

- IMU: presentazione dichiarazione per avvenute variazioni (termine prorogato)

16 GENNAIO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Locazioni brevi: versamento ritenute pagate sui canoni (dicembre 2022)

25 GENNAIO mercoledì

- Intrastat: mensili e trimestrali


31 GENNAIO martedì

- Canone RAI: dichiarazione di non detenzione

EDITORIALE

Ricerca di parole crociate fiscali facilitate... ma non troppo

In un panorama fiscale sempre più complicato eccovi un bel cruciverbone per rinfrancar lo spirito e togliervi ogni dubbio circa la linearità e semplicità delle norme relative alle imposte e tasse. Le caselle in giallo racchiudono la definizione della nuova politica di perequazione adottata dallo Stato... al contrario. Nello schema devono trovare posto altre 22 caselle nere oltre a quelle presenti. E' destinato a solutori più che abili... Vediamo chi ce la fa... Sul prossimo Fisco Pratico la soluzione!



ORIZZONTALI: 1. C'è quello di scadenza e quello di accertamento 6. Anno corrente 8. Modello per dichiarare le quote e i contributi associativi percepiti dagli enti associativi privati 10. Ne va a caccia la GdF 12. Notifica di pretesa tributaria 13. Sigla della Tac 14. Serve per risollevarsi dopo un accesso della GdF 15. C'è quella dei deputati e quella di consiglio 19. Il database dei film di Amazon 21. Imposta comunale sugli immobili 23. Zona a traffico limitato 24. Così si sentono gli accertati 26. Chief executive officers 27. Alcolisti anonimi 28. Orang... 29. Sono cinque quelli della prescrizione accertativa 31. A Napoli è un atto sciocco, inutile, dannoso 33...quam 34. Punto d'attacco del fagiolo nel baccello 35. Emotional Freedom Techniques: tecnica di auto-aiuto per il recupero emozionale dopo un accesso della GdF 36. Il ragazzo del fascio 39. Il Dario drammaturgo, attore regista, scrittore, autore... e anche Nobel 40. La realtà propria e immutabile delle cose.

VERTICALI: 1. L'Agenzia perenne avversaria in sigla 2. C'è quella sindacale e quella tributaria 3. L'imposta sul valore aggiunto a Londra 4. Indicatori sintetici di affidabilità 5. Sono sia detraibili che deducibili 6. ...nouveaux 7. Il nostro partner... nei debiti 8. Motorizzazione civile 9. Lo può essere una prestazione non coordinata e continuativa 11. Elencare e descrivere i motivi di difesa 16. Variante del nome della lettera greca mi 17. Relativo a veicoli a ruote 18. I prestiti garantiti dai beni a Londra sigla 20. La Tina attrice dalla voce cavernosa 22. Quella di S. Nicolò è una frazione 24. C'è quella Battisti 25. Lo fa Pluto quando cerca 28. Il Pagliani attore italiano 30. Imposta immobiliare semplice 32. Il Ford dei fumetti 36. Bologna 37. Lato superiore in breve 38. Taranto

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- Ricerca di parole crociate fiscali facilitate... ma non troppo
- REGIME FORFETTARIO: valutazioni da effettuare.
- FRINGE BENEFITS E OMAGGI AI DIPENDENTI: nuovi limiti
- COMPENSI AMMINISTRATORE O DIVIDENDI 2022: calcolo convenienza
- SRL e SRLS: costituzione on line
- VARIAZIONE IVA: procedure concorsuali
- ANTIRICICLAGGIO: Registro Titolari Effettivi
- CONTANTI: nuova soglia
- FATTURE A CAVALLO D'ANNO: detraibilità dell'iva

Per il 2023 ci vorrebbe
un'epidemia d'amore.



Buon Anno

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

La crisi? Non è la giustificazione

Linea dura della Cassazione in caso di omesso versamento dei tributi per mancanza di liquidità. È quanto si ricava dalla sentenza n. 27690/2022 con cui la Suprema corte ha confermato la condanna dell'avvocato rappresentante di un'impresa per l'omesso versamento dell'Iva, pur conseguente alla necessità di garantire la continuità aziendale tramite il pagamento dei lavoratori e dei fornitori, trattandosi comunque di precise scelte dell'imputato non qualificabili come forza maggiore. I giudici del Palazzaccio hanno precisato che l'assenza del dolo del reato derivante da una crisi di liquidità deve essere supportata da precisi oneri di allegazione da parte dell'imputato relativi tanto alla non imputabilità e alla repentinità della crisi economica quanto all'adozione di ogni possibile azione, anche a sfavore del proprio patrimonio personale, diretta a reperire somme per adempiere all'obbligazione tributaria.

3 Ottobre 2022 Italia Oggi

Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.33/E illustra, tra l'altro, le nuove norme introdotte con la conversione dei decreti Aiuti e Aiuti bis per limitare la responsabilità degli acquirenti dei crediti d'imposta sui bonus edilizi ai soli casi di dolo e colpa grave. Il documento informa che chi non ha effettuato la comunicazione delle cessioni dei bonus casa entro il 29 aprile, potrà farlo, a certe condizioni, entro il prossimo 30 novembre. Chi, invece, ha commesso gravi errori potrà annullare le comunicazioni. La circolare, inoltre, precisa come calcolare l'esecuzione del 30% del Sal dalla scadenza dello scorso 30 settembre per le villette. Allegato al documento di prassi amministrativa c'è un modello per chiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti. Va sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, ovvero da cedente e cessionario/fornitore, e inviato via Pec alle Entrate. A livello pratico, questa nuova procedura va usata quando la comunicazione è viziata da errori sostanziali ed è scaduto il termine 'ordinario' per un eventuale annullamento o un invio sostitutivo.

7 Ottobre 2022 Il Sole 24 Ore

Frodi edilizie, sequestri in tilt

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e

REGIME FORFETTARIO: valutazioni da effettuare

Il regime forfetario è stato introdotto per la prima volta dalla legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Tale regime, disciplinato dai commi da 54 a 89 della stessa legge, presenta i seguenti tratti fondamentali:

- applicazione di un'imposta sostitutiva a IRPEF, IRAP e alle addizionali regionali e comunali sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo;
- non applicazione dell'IVA all'atto di emissione della fattura e dei corrispettivi, con esonero dagli adempimenti IVA tra cui la tenuta dei registri IVA e la presentazione della dichiarazione IVA;
- specifici requisiti per l'adesione al regime, tra cui alcuni parametri dimensionali massimi.

Requisiti di accesso

Possono accedere al regime forfetario per il 2023 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2022) abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (a questo proposito è allo studio un'innalzamento della soglia, da prevedere nella prossima legge di bilancio).

Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

e) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro.
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

La causa ostativa in esame non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

f) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre è prevista l'esclusione per coloro che, nell'anno precedente quello di ingresso al regime, abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a 20.000 euro.

Verifica dei requisiti e valutazione di convenienza

Se nel 2022 non si rispettano più i requisiti, ad esempio perché è stato superato il limite di fatturato, ovvero si incorre in una causa di esclusione, il regime forfetario cesserà di avere efficacia a partire dal 2023.

Quindi in prossimità della fine dell'anno i contribuenti che già godono del regime forfetario dovranno verificare di rispettare i requisiti per continuare a usufruirne, mentre chi opera in regime ordinario dovrà valutare la convenienza del regime forfetario per le attività di impresa o professionali svolte individualmente.

Tale analisi può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori:

1. In primo luogo occorre prendere in considerazione il livello di tassazione. Nel regime forfetario sul reddito d'impresa/lavoro autonomo si applica un'imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi 5 anni di attività), in luogo dell'IRPEF progressiva in base agli scaglioni di reddito, con aliquota dal 23% al 43%, alla quale si aggiungono le addizionali regionali e comunali.

2. In secondo luogo si deve tenere conto delle modalità di determinazione dell'imponibile. Quest'ultimo nel regime agevolato è calcolato in modo forfetario, vale a dire definito in modo sintetico applicando una determinata percentuale al fatturato, diversa a seconda del settore (codice ATECO) di attività. Se il reddito effettivo è inferiore a quello risultante dall'applicazione di tale percentuale, la convenienza del regime forfetario può venire meno a favore del regime ordinario, in caso di redditi vicini allo zero o negativi.

3. Un altro aspetto da considerare è la possibilità di sfruttare le detrazioni e le deduzioni previste dal TUIR (ad eccezione dei contributi versati all'INPS o alla cassa di previdenza), che non possono essere utilizzate per ridurre l'imponibile o l'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario. In assenza di altri redditi assoggettabili all'IRPEF andrebbero quindi perse le eventuali detrazioni IRPEF quali quelle derivanti da spese mediche, ristrutturazioni edili, ecc.

4. Per quanto riguarda l'IVA, i forfetari devono emettere fattura senza applicarla ai propri clienti. L'inapplicabilità dell'IVA sui corrispettivi può essere utilizzata dal contribuente forfetario per avere prezzi più competitivi nei confronti dei consumatori finali (che non possono detrarsi l'IVA e quindi potrebbero usufruire di uno "sconto" fino al 22%) oppure essere trasformata in corrispettivo (aumentando il prezzo del bene o servizio).

Tuttavia, a questo vantaggio corrisponde l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti, con conseguente aggravio dei costi. Un altro effetto dell'indetraibilità dell'IVA è la necessità, in caso di passaggio al regime forfetario, di rettificare l'IVA detratta sui beni che formano le rimanenze, nonché sui beni ammortizzabili posseduti da meno di 5 anni (10 in caso di immobili). Se questi beni hanno importo rilevante, il passaggio al regime forfetario può essere oneroso.

5. Le differenti modalità di determinazione del reddito d'impresa o professionale hanno effetti anche sulla gestione previdenziale, poiché i contributi sono calcolati sul reddito determinato secondo le regole del regime adottato.

Dal 1° luglio 2022 è venuto meno l'esonero dei forfetari dall'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico. L'esonero tuttavia permane per i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro. Dunque la verifica dei ricavi/compensi percepiti sarà necessaria anche per determinare se, dal 1° gennaio 2023, il cliente forfetario sarà obbligato ad emettere la fattura elettronica. Nel caso in cui nel 2022 egli non superi tale soglia, la fatturazione elettronica resterà facoltativa per il 2023.

Una adeguata valutazione di convenienza, richiede però un'attenta analisi della situazione di ciascun cliente interessato. Il regime forfetario è quello naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, tuttavia è possibile optare per il regime di contabilità semplificata, prestando attenzione al vincolo triennale di permanenza nel regime, che non si applica alle imprese in contabilità semplificata ma rimane per i professionisti e le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria.

Le valutazioni devono essere effettuate in tempo utile per poter operare correttamente già dal 1° gennaio 2023. L'entrata o l'uscita dal regime prevede inoltre una serie di attività "transitorie", quali ad esempio quelle relative alla eventuale rettifica delle detrazioni IVA operate nei periodi precedenti.

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

finanziario nella versione definitiva pubblicata il 4 ottobre ha approvato la relazione sull'attività svolta relativamente alle operazioni di compravendita dei bonus edilizi. Il documento evidenzia come sono emersi fenomeni fraudolenti per un ammontare complessivo, ad oggi, pari a 5,6 miliardi di euro che hanno riguardato operazioni di cessione delle agevolazioni edilizie. Nell'ambito delle diverse attività di indagini avviate dall'autorità giudiziaria sono stati eseguiti sequestri preventivi di crediti acquisiti da cessionari.

7 Ottobre 2022 Italia Oggi

Imu dei coniugi, rimborsi più rapidi con la prova bollette

La sentenza n. 209 della Corte costituzionale datata 13 ottobre 2022 conferma l'obbligo di pagare l'Imu per chi ha la residenza in un immobile, ma non anche la dimora effettiva. I giudici delle leggi hanno stabilito che per considerare una casa come 'abitazione principale' ai fini Imu - basta che vi si dimori e vi risieda il suo possessore, anche senza il resto del nucleo familiare. Un principio che apre le porte dell'esenzione ai coniugi che abitano in case diverse, anche nello stesso Comune. In Italia le prime case, indicate come tali in dichiarazione dei redditi, sono 19,5 milioni. Le case a disposizione sono 5,5 milioni. Chi ha versato l'imposta può ora chiederne il rimborso. La domanda si può presentare entro 5 anni dal versamento. Chi presenta l'istanza deve dimostrare il proprio diritto ma per documentare la dimora la via più semplice è quella delle bollette di acqua, luce e gas. La scelta del medico di base è un altro elemento che può comprovare il fatto che la residenza non è fittizia.

24 Ottobre 2022 Il Sole 24 Ore

Dividendi distribuiti ai soci: slalom per agganciare il vecchio regime agevolato

Gli ultimi mesi dell'anno si preannunciano complicati per la gestione dei dividendi da distribuire ai soci. Entro il 31 dicembre, salvo proroghe, è possibile distribuire dividendi consentendo ai soci di fruire del regime di tassazione precedente (e agevolato) rispetto a quello introdotto dalla legge n. 205/17 e applicabile alle riserve di utili generate dal 2018 in poi. Tutto l'ammontare delle riserve di utili generate fino al 2017 potrebbe essere distribuito al socio persona fisica consentendogli di fruire del regime di parziale concorrenza al reddi-

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

to imponibile, anziché la ritenuta d'imposta del 26%. Ma l'operazione presenta incognite e ostacoli che vanno affrontati alla luce dei recenti interpelli dell'Agenzia delle Entrate. Il regime di tassazione dei dividendi spettanti al socio persona fisica detentore di partecipazione qualificata si applica anche dopo il 2017 a condizione che la delibera di distribuzione sia assunta entro il 31 dicembre 2022. Per le Entrate entro fine anno occorre anche erogare materialmente il dividendo in questione.

24 Ottobre 2022 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Assenza temporanea del destinatario, senza prove la notifica è inesistente

È inesistente la notifica delle cartelle di pagamento in caso di irreperibilità relativa del destinatario, temporaneamente assente al momento della consegna, se nel corso del giudizio il fisco non fornisce prova di aver rispettato la sequenza procedurale normativa. Ad affermarlo la Commissione tributaria regionale della Puglia con la sentenza n. 2387/26/2022. La norma dispone che in caso di irreperibilità relativa del destinatario, oltre all'invio della raccomandata contenente l'atto notificato, deve essere effettuato anche l'invio di una seconda raccomandata informativa con la quale il destinatario, momentaneamente assente dalla propria abitazione, viene informato del tentativo di notifica.

24 Ottobre 2022 Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

I commercianti al dettaglio sono alle prese col rebus degli omaggi

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio scorso, offre un piccolo vademecum sul regime Iva delle cessioni gratuite in vista delle strenne di fine anno. I commercianti al dettaglio all'atto della consegna del prodotto, devono rilasciare il documento commerciale o la fattura, che riportano il valore dell'operazione. Le alternative dell'autofattura o del registro degli omaggi, che garantirebbero esigenze di riservatezza, non risultano infatti praticabili laddove ci sia l'obbligo di rilasciare al cessionario un documento di valenza fiscale. Le cessioni gratuite di beni che non rientrano nell'oggetto dell'impresa, di norma, non costituiscono una operazione imponibile in quanto: se si tratta di beni di costo non superiore a 50 euro, la cessione gratuita è com-

Pro e contro del regime forfettario per gli aventi diritto

PRO	CONTRO
<ul style="list-style-type: none"> ● Imposta sostitutiva del 15% o del 5% ● Determinazione della base imponibile reddituale e contributiva semplificata ● Non si pagano imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, IRAP ● Non si è soggetti agli ISA ● Non si applica l'IVA (maggior competitività nei confronti di clienti privati) ● Scritture contabili semplificate ● Fatturazione elettronica non obbligatoria in caso di ricavi/compensi inferiori a 25.000 euro ● Non vanno gestite le ritenute di acconto 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limite 65.000 euro di ricavi annui (con possibile innalzamento del limite) ● Per particolari attività con bassa marginalità l'imposta sostitutiva determinata forfettariamente potrebbe superare le imposte "sostituite" ● IVA sugli acquisti indetraibile ● Impossibilità di sfruttare le detrazioni e deduzioni IRPEF ● Non si possono possedere talune partecipazioni societarie

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

FRINGE BENEFITS E OMAGGI AI DIPENDENTI: nuovi limiti

Il nuovo Governo ha dato seguito alle manovre finanziarie intraprese nel corso del 2022 (siamo a quota 4 adesso!) con lo scopo di agevolare famiglie e imprese colpite dal c.d. caro vita, caro bollette e dalla galoppante inflazione.

Tra i vari punti di intervento dell'ultimo "Decreto Aiuti" rientra quello che va a modificare la soglia del valore dei beni e servizi che ogni datore di lavoro privato può concedere ai propri dipendenti e che comunemente conosciamo con il nome di fringe benefits.

I fringe benefits altro non sono che delle "forme di retribuzione" di tipo incentivante concesse a categorie di lavoratori o a singoli dipendenti, con funzione premiale e di valorizzazione della loro prestazione.

Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente qualora il valore non superi la soglia stabilita di euro 258,23 ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui redditi.

Nel corso del 2022 tale disciplina ha subito alcune deroghe.

Ripercorriamo brevemente l'iter:

- L'articolo 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ha introdotto soltanto per il periodo d'imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri dipendenti buoni benzina per un ammontare massimo di euro 200 per ogni lavoratore. Tale somma rimane esclusa da imposizio-

ne fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR norma che regola appunto le condizioni di esenzione di beni e servizi forniti dal datore.

l'intero importo massimo di euro 458,23 sarà esente da tassazione così come chiarito nel luglio 2022 dalla circolare n. 27 dell'Agenzia delle Entrate.

- Il successivo Decreto Aiuti bis, convertito in legge ed entrato in vigore il 22 settembre 2022 aveva innalzato ulteriormente il limite di esenzione dei fringe benefits da euro 258,23 fino ad euro 600,00 includendo le somme rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Anche in questo caso l'intervento dell'A.d.E (circolare nr. 35/E del 4 novembre u.s.) di cui ancora si discute è stato fondamentale (ma per alcuni sembrerebbe in netto contrasto con il dettato normativo): l'importo di euro 600 è da considerarsi come una soglia o una franchigia? Ovvero, sarà solo la parte eccedente il limite di euro 600 soggetta a tassazione oppure no? Secondo Agenzia il Decreto aiuti bis interviene per fissare un nuovo limite e per ampliare le tipologie dei fringe benefits ma non modifica il sistema sanzionatorio. In caso di superamento del nuovo limite di 600 euro opererebbe il pieno assoggettamento a tassazione e contribuzione dell'intero ammontare e non solo della somma in eccedenza.

- L'ultimo intervento in ordine di tempo sul tema è dato proprio dal Decreto Aiuti qua-

ter che generosamente "regala" ai lavoratori dipendenti la possibilità di avere "una tredicesima in più ma senza tassazione" prima della fine dell'anno.

In particolare si legge nel testo del Decreto che il limite di 600 euro viene innalzato fino alla concorrenza del valore di euro 3000. "Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00"

Si innalza dunque, per il 2022 (comunque erogati entro il 12 gennaio 2023), il tetto dell'esenzione fiscale dei cosiddetti "fringe benefits" aziendali fino a 3mila euro.

A parere di chi scrive dovremmo attendere i chiarimenti interpretativi della Agenzia di cui conosciamo bene già l'orientamento a proposito della omnicomprensività di tale nuova soglia. Attenzione dunque a non superarla pena la tassazione totale del reddito del dipendente. Il datore di lavoro si vedrebbe costretto infatti ad assoggettare tutto l'importo a tassazione IRPEF e a versare anche i contributi previdenziali sulla cifra in menzione dato che in caso di superamento il valore ceduto rientrerebbe

be a tutti gli effetti tra le previsioni di cui all'art. 49 co. 1 TUIR.

Probabilmente ci saranno ancora alcuni datori di lavoro che non hanno corrisposto ai propri dipendenti il buono carburante previsto dal Decreto Ucraina. Detto importo è ricompreso nella somma di euro 3000 oppure entro la fine del 2022 il lavoratore potrebbe vedere la sua busta paga aumentata fino a 3200 euro in più?

In questa parte dell'anno poi il rischio di superamento potrebbe concretamente verificarsi per quei lavoratori che sono soliti ricevere ceste natalizie anche se di modico valore. Anche questa dazione Il c.d. omaggio, rientra nel noto limite iniziale di 258,23 euro e dunque rientra e deve essere ricompresa nella nuova soglia.

Quindi un cesto regalato in occasione delle festività natalizie al dipendente che è già destinatario di fringe benefits nel corso dell'anno 2022 per un valore di euro 3000 potrebbe far risaltare il lato negativo della medaglia: il datore avrà comunque un costo deducibile ma il dipendente vedrà sfumare la possibilità di ottenere somme non tassabili e l'intero valore (3000+50) sarebbe soggetto a tassazione poiché in violazione dei limiti di cui all'art. 51 TUIR e successivi interventi derogatori.

Paolo Decaminada
Studio Decaminada STP srl

COMPENSI AMMINISTRATORE O DIVIDENDI 2022: calcolo convenienza

Il 31 dicembre 2022 si chiuderà la finestra temporale entro la quale vige il regime transitorio per la distribuzione degli utili prodotti fino al 31.12.2017 ai soci soggetti IRPEF non imprenditori.

È un motivo in più per valutare al più presto se, nelle piccole società di capitali con la presenza di soci/amministratori, possa risultare più conveniente distribuire dividendi (magari risalenti a prima del 2018) o corrispondere compensi.

Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?

È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.

Per fornire una risposta chiara e documentata, necessita valutare di volta in volta i singoli dati che determinano il carico contributivo e fiscale complessivo per la società e il socio verificando in tal modo quale situazione è la meno onerosa (considerando anche i contributi non solo un onere ma anche come un investimento di natura previdenziale).

Piorgiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

pletamente detassata; se si tratta di beni di costo superiore a 50 euro, opera l'indetraibilità dell'imposta assolta 'a monte', circostanza che esclude la rilevanza della cessione 'a valle'.

24 Ottobre 2022 Italia Oggi

Niente pagamenti con il Pos per quasi 50mila tabaccherie

Nessun obbligo di Pos per quasi 50mila tabaccherie per la vendita di generi di monopolio, valori postali e bollati. A stabilirlo, con una determina, il direttore dell'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli, Marcello Minenna. L'esclusione è dovuta al fatto che il rivenditore percepisce un aggio con riferimento al prezzo di vendita al pubblico. Proprio l'aggio percepito dal rivenditore per tali beni 'verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico', dato che il costo della transazione con moneta digitale 'non può essere traslato sull'acquirente' in virtù del prezzo determinato per legge o tramite convenzione. Sempre secondo l'Adm 'in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali. Esclusi, quindi, i rischi di evasione. Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria.

25 Ottobre 2022 Il Sole 24 Ore

Accelerazione sui fermi auto

Linea dura del fisco nei confronti dei debitori. Raffica di notifiche di preavvisi di fermo amministrativo su veicoli: 30 giorni per pagare, in caso contrario scatta il divieto di circolazione. L'Ader, anche in conseguenza della sospensione dell'attività di riscossione per la pandemia, oltre all'invio di un ingente numero di cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento, in questi giorni sta trasmettendo massivamente ai contribuenti con debiti arretrati le comunicazioni preventive di fermo amministrativo su autovetture e motocicli, con correlato sollecito a regolarizzare la propria posizione. Il debito arretrato va saldato entro 30 giorni dalla notifica, dopodiché verrà iscritto al Pra il fermo amministrativo sul veicolo. Infatti, il riscossore può procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e qualora l'attività di recupero non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.

26 Ottobre 2022 Italia Oggi

Omissioni Iva, effetto soft

L'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva non giustifica il recupero del credito utilizzato in compensazione con i debiti tributari, cosicché l'atto del fisco che basa il recupero solo su questo motivo è annullato. La Suprema Corte di Cassazione, con esegesi della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, conferma il suo orientamento ma lo specifica puntualmente con la sentenza n. 29064 del 6 ottobre scorso che affronta un caso riguardante il disconoscimento dell'utilizzo dei crediti Iva, i quali, sostanzialmente esistenti, erano stati revocati e dichiarati inutilizzabili dalle Entrate per mezzo di un atto di recupero.

26 Ottobre 2022 Italia Oggi

Attività creative, incentivi per la transizione digitale

Può contare su una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro il bando a favore delle imprese operanti in settori creativi. Prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima dell'80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a 75 mila euro di spesa (nei limiti del regime 'de minimis'). Interessate sono le micro e piccole imprese, sotto forma di società di capitali o di persone, incluse le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RuntS, che risultano costituiti al 31 dicembre 2020. I beneficiari devono operare nei settori culturali e creativi della musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo e festival, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura o in un'area interdisciplinare.

3 Novembre 2022 Il Sole 24 Ore

Credito legato alla detrazione

Identità del credito rispetto alla detrazione da cui derivano e responsabilità del cessionario per indebita compensazione. Sono, in sintesi, i passaggi più delicati rinvenibili da una lettura sistematica di cinque pronunce della Cassazione, depositate lo scorso 28 ottobre. I giudici di legittimità hanno confermato la misura cautelare disposta nei confronti di alcuni

SRL e SRLS: costituzione on line

Dal 5 novembre 2022 sono disponibili i modelli uniformi per la costituzione delle società a responsabilità limitata ordinaria (srl) e semplificata (srls) che consentono la riduzione alla metà del compenso per l'attività notarile.

Con l'adozione di questo ultimo tassello, termina il processo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 che ha reso possibile la costituzione di srl e srls con un procedimento che si svolge interamente online sotto il controllo del notaio e segna l'inserimento dei principi di digitalizzazione all'interno del diritto societario. Le modalità di costituzione previgenti di questa tipologia di società risalivano alla legge 16 febbraio 1913 n. 89, che richiedeva quale elemento necessario per la stipula dell'atto notarile la presenza fisica delle parti.

L'iter prende avvio con la legge delega n. 53/2021 che introduce la possibilità e stabilisce i principi e criteri direttivi di seguito indicati

- avere sede in Italia
- avere il capitale versato con conferimenti in denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato al notaio rogante
- aver stipulato l'atto, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

In attuazione della L. 53/2021 è stato emanato il D.lgs. 183/2021 entrato in vigore il 14 dicembre 2021 che ha reso possibile la costituzione online e stabilito

che la piattaforma digitale sia predisposta e amministrata dal Consiglio nazionale del notariato. Lo strumento predisposto garantisce sicurezza ed affidabilità. Durante la procedura il notaio, oltre a svolgere il consueto controllo di legalità dell'atto e l'attività di consulenza giuridica specialistica, verifica ed attesta l'identità delle parti e la validità dei certificati di firma utilizzati, assicurando il collegamento continuo delle parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, la conservazione dell'atto stipulato ed il tracciamento di ogni attività.

Il decreto n. 155/2022 pubblicato sulla G.U. n. 247/2022 e in vigore dal 5 novembre 2022 ha reso disponibili i modelli uniformi che se utilizzati determinano una riduzione alla metà del compenso per l'attività notarile prevista dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della Giustizia n. 140/2012.

Ciò costituisce sicuramente un importante passo in avanti nel processo di digitalizzazione sia del diritto societario sia delle procedure con la necessaria presenza del notaio, ma l'utilizzo dei modelli uniformi non sempre coglie le necessità operative di coloro che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale. Pur considerando allettante la riduzione del compenso notarile ciò comporta sicuramente rinuncia alla libertà contrattuale e alla volontà di stabilire regole adatte e più consone ai vari casi che si presentano nella realtà della vita societaria.

Robert Schuster
Protax srl

VARIAZIONE IVA: procedure concorsuali

Con la risposta a interpello 3.10.2022 n. 485 l'Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento, espresso in precedenti documenti di prassi (Circolare Ministeriale 29.12.2021 n. 20, risposta a interpello 3.12.2021 n. 801), sostenendo che l'emissione della nota di credito a seguito del mancato pagamento da parte del cessionario/committente assoggettato a procedura concorsuale e la relativa detrazione dell'IVA non incassata, non è preclusa al cedente/prestatore "che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente". Con la Circolare n. 20/2021 l'ammini-

strazione finanziaria aveva già chiarito che ai sensi dell'art. 26 co. 5 del DPR 633/72, a fronte della variazione in diminuzione operata dal cedente/prestatore, il "curatore o commissario che riceve la nota di variazione (...) non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972. Ciò implica che, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell'imposta, che resta a carico dell'Erario".

Ne consegue che ai fini della detrazione dell'IVA non rileva l'accettazione del

curatore, atteso che la normativa esenta quest'ultimo dall'obbligo di registrazione del documento, non ponendo alcun adempimento fiscale a suo carico.

Relativamente alle tempistiche di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta oggetto di variazione, l'Agenzia ricorda inoltre che la medesima Circolare ha precisato che «emessa tempestivamente detta nota - entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione - "l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento". Rileva, in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto».

Con riferimento alle modalità di emissione della nota di variazione l'Agenzia delle Entrate ribadisce l'impossibilità che la nota di credito emessa dal cedente/prestatore contenga, nel caso di specie, soltanto l'evidenza dell'IVA, richiamando anche le indicazioni fornite con la Risoluzione 3 apr-

le 2008, n. 127 e la risposta ad interpello n. 801 pubblicata il 3 dicembre 2021. Sottolinea infatti il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.

L'art. 26 co. 3-bis del DPR 633/72, applicabile alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021, non richiede più al cedente/prestatore di attendere l'esito infruttuoso della procedura concorsuale; è, quindi, consentita l'emissione della nota di credito a decorrere dalla data di avvio della stessa.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui, in considerazione della data di avvio della procedura, fossero decorsi i termini per l'emissione della nota, il cedente/prestatore potrebbe comunque recuperare l'imposta insinuandosi tardivamente al passivo e attendendo l'esito infruttuoso della stessa.

(Vedesi anche pag.3 Fisco Pratico giugno/luglio 2022)

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi

ANTIRICICLAGGIO: Registro Titolari Effettivi

Come già anticipato nel numero n. 4 - agosto/settembre 2022, a breve troverà concreta attuazione e operatività la comunicazione dei dati e informazioni relativi ai titolari effettivi, al fine della formazione di un apposito registro tenuto dal Registro delle Imprese presso le diverse Camere di Commercio.

Si ricorda che i soggetti obbligati all'invio dei dati sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica (es. le S.r.l., S.r.l.s., start-up innovative, ecc., le Spa e altre società di capitali);
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

In questi giorni le aziende stanno ricevendo da parte della Camera di commercio una comunicazione in cui si ricorda il nuovo adempimento (data di avvio del nuovo sistema indicata come imminente).

L'accesso avverrà dal portale <https://titolareeffettivo.registroimprese.it/>. Sul sito viene precisato che per la comunicazione occorrerà:

- utilizzare il nuovo applicativo DIRE, op-

pure altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze;

- aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco;
- essere muniti di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo PEC, per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

La comunicazione, che di fatto è una auto-certificazione, va poi firmata digitalmente, inviata direttamente dal legale rappresentante e non può essere delegata.

Dal giorno in cui diverrà operativa la piattaforma si avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione. Per chi non comunica il nominativo del titolare effettivo, la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro, mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10.000 a 30.000 euro.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

soggetti che avevano acquistato crediti da bonus edilizi, originati da attività al centro di indagini per associazioni a delinquere finalizzata alla commissione di vari reati. Uno dei punti chiave nel ragionamento dei giudici è la qualificazione di detti crediti come di 'cosa pertinente al reato' sul presupposto di un filo conduttore che li legherebbe alla detrazione artificiosamente creata attraverso una pluralità di atti illeciti'. Respinta la tesi dei ricorrenti che avevano evidenziato la 'alterità' tra detrazione e credito, la prima essendo una misura idonea unicamente a ridurre l'imposta lorda, il secondo un beneficio suscettibile di circolazione e utilizzo in compensazione a valere su di una molteplicità di debiti erariali.

3 Novembre 2022 Italia Oggi

Più tempo per tagliare il debito, ma sanzioni severe a chi sbaglia'

La Commissione europea, ieri, ha presentato i principi che guidano la riforma del Patto di stabilità che sarà più trasparente ed efficace, permetterà riforme ed investimenti ed una 'realistica graduale e sostenuta' riduzione del debito pubblico. Salvo un peggioramento del quadro economico, il Patto di stabilità, sospeso nel 2023, tornerà nel 2024. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno obbligato i Paesi membri a far fronte a livelli di debito e deficit molto più elevati e che sono diversi tra loro. Il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni ha evidenziato che: 'il quadro rivisto dovrebbe semplificare le regole di bilancio e concentrarsi sui rischi di bilancio. Significa differenziare i Paesi in base alle sfide del debito pubblico. Ciò che conta per la sostenibilità del debito è che gli Stati membri riducano gli elevati indici del debito pubblico in modo realistico, graduale e duraturo'. Per questo viene eliminata la regola del rientro di 1/20 all'anno per la parte di debito pubblico/Pil eccedente il 60%. Ma che la riduzione del debito sia adattata alla situazione dello Stato membro non deve far pensare ad un allentamento delle regole. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: 'Patto di stabilità flessibile, più anni per ridurre il debito

10 Novembre 2022 Corriere della Sera

Piergiorgio Frizzera
Org.& Sistemi srl

CONTANTI: nuova soglia

Il nuovo "DL Aiuti-quater" innalzerà dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in denaro contante. La soglia passerà dagli attuali 2.000 euro a 5.000 euro.

Il nuovo limite in questione varrà anche quando il trasferimento sarà effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, alle violazioni della disciplina dei contanti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Con riguardo ai minimi edittali è da segnalare che non risultano per ora modifiche sulla soglia minima che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevede un minimo di 2.000 euro e per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, un importo pari ad euro 1.000. Salvo modifiche normative quindi, anche per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2023, nonostante la soglia di 5.000 euro, sembrerebbe poter operare il minimo edittale di 1.000 euro.

Non vi sono al momento modifiche riguardanti le ulteriori fattispecie che attengono a tale materia.

Resterà pari a 1.000 euro, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer"), ed anche i turisti stranieri potranno continuare ad effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. Tale deroga è prevista per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi

legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo.

Si ricorda, infine, che i limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

È interessante notare come ad oggi, sebbene il denaro contante venga spesso associato a comportamenti elusivi ed evasivi, in realtà non vi siano studi che certifichino e dimostrino la correlazione diretta tra l'andamento dell'evasione fiscale e l'evoluzione del tetto al contante. Anzi, negli ultimi 10 anni l'evasione più bassa c'è stata con il tetto al contante a 5.000 euro. Da un'analisi condotta dal Centro studi di Unimpresa è emerso che la soglia più alta del tetto al contante, pari a 5.000 euro, fissata per il 2010, coincide con il livello più basso di evasione fiscale mai registrata nello scorso decennio, pari a 83 miliardi di euro. Mentre il livello massimo di evasione, con picchi superiori a 109 miliardi, si è registrato nel periodo che va dal 2012 al 2014, quando la soglia massima per i pagamenti in contanti era stata ridotta a 1.000 euro. L'analisi dei dati degli ultimi 10 anni, quindi, non consente di indicare alcun nesso causale tra le modifiche alle norme relative all'utilizzo del denaro contante per i pagamenti e la curva del gettito tributario sottratto all'amministrazione finanziaria.

Filippo Pallaoro
Studio Degasperis Martinelli

FATTURE A CAVALLO D'ANNO: detraibilità dell'iva

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la data da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione va individuata nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (sostanziale) e del possesso di una fattura redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (formale).

La data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell'IVA da parte del cessionario/committente coincide:

- con la data di ricezione del documento attestata dai canali telematici.
- con la data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

Si ricorda che la norma prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Esempio:

acquisto di beni in data 30.03.2023, con pagamento e consegna immediati:

Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sdl; il cessionario (che effettua liquidazioni mensili) la riceve il 3.04.2023 e la annota in pari data: la detrazione dell'IVA potrà essere esercitata già con riferimento al mese di marzo (liquidazione entro il 16 aprile) in quanto il cessionario entro il 15 aprile è venuto in possesso della fattura e ha proceduto alla sua annotazione.

acquisto di beni in data 30.12.2022, con pagamento e consegna immediati:

Il cedente redige in pari data la fattura e la trasmette al Sdl; il cessionario (che effettua liquidazioni mensili) la riceve il 3.01.2023 e la annota in pari data: la detrazione dell'IVA potrà essere effettuata esclusivamente a decorrere dal mese di gennaio del 2023 in quanto il documento si riferisce all'anno precedente.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci